

AVV. MARCO TORTORELLA
Patrocinante in Cassazione
Via D. Chelini, 5 00197 - Roma
Tel 06.8086438 – fax 06.8083885
PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. **10629/2014**.

Nome dei ricorrenti: MASSIMO ANASTASI (NSTMSM95H17C710O), ALESSIA APRILE (PRLSS94P68G273N), MASSIMO ARBUTI (RBTMSM95M24G491I), HARBANS BADHAN (BDHHBN94D26D530F), NICOLE BANDINI (BNDNCL94D49D458M), GIULIA BARTOLI (BRTGLI95R63A662S), RICCARDO BELLONI (BLLRCR94T23L781I), LUCA BELLUCCI (BLLLCU94E12L259D), PANTALEONE BISURGI nato a Limbati (CZ) il 10.02..52 (BSRPTL52B09E590Z), quale esercente la patria potestà sul minore Marco Bisurgi, nato a Catanzaro (CZ) il 07/12/96 (BSRMRC96T07C352V), LINDA BORGHERO (BRGLND94M47G224W), GABRIELLA BORTOLASO (BRTGRL95R56A145X), ERIKA BOTTE (BTTRKE94R46L219Q), SERENA BRUNONE (BRNSRN95R71F205K), SARA CAMPANI (CMPSRA94P69F257D), LUIGI CAPONE (CPNLGU95P27F839A), SOFIA CAPPARUCCINI (CPPSFO96A56H211Z), FRANCESCO CARANNANTE (CRNFNC91H20F839D), CRISTINA CASONE (CSCCST95S48H501M), JACOPO CATANIA (CTNJCP94D14A841I), FABIO CERA (CREFBA85E25B354C), REBECCA MARIA CERVATO (CRVRCC96B61L840U), IGINO CIARAMELLA (CRMGNI91B23L086K), ANGELA CIPOLLONE (CPLNGL94H56A515W), ILARIA CLAUDI (CLDLRI94H501I156), ANITA SERENA COLUCCI (CLCNSR94D43A509K), ANNALISA COSIMATI (CSMNLS94D59H501Y), FRANCESCA CROVATO (CRVFNC85H69H501R), STEFANO D'AMBRA (DMBSFN95S20E396J), GIUSEPPE DI MISCIA (DMSGPP94B12D643L), VALENTINA DOLCI (DLCVNT95B60E202A), MARIA LAURA ELIA (LEIMLR94H43C424F), ANDREA FALSETTI (FLSND94A05D575S), MARIA SOFIA FALZONE (FLZMSF95E68B429N), ELENA FARINA (FRLLNE95E56L840T), MARTINA FATI (FTAMTN94M64C773H), MYRIAM GRAZIA FULGIONE (FLGMRM96A62F839C), FIAMMETTA GALLI (GLLFMT94A42H501X), CHIARA GARGANESE (GRGCHR93D53F839S), MASSIMILIANO GERACE (GRCMSM94A19B111T), SAVERIO GERACE (GRCSVR95H15C352C), SARA GRAMAZIO (GRMSRA95B43H926C), ARIANNA GRASSI (GRSRNN95S48H501T), ROBERTA GRAZIANO (GRZRRT95E68A509L), GIUSEPPE GRECO

AVV. MARCO TORTORELLA

Patrocinante in Cassazione

Via D. Chelini, 5 00197 - Roma

Tel 06.8086438 – fax 06.8083885

PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

(GRCGPP96A21A841K), LUCA GUBBINI (GBBLCU95H13A475C), MARCELLO GUERRINI (GRRMCL95L06F257P), FRANCESCA LA ROCCA (LRCFNC94R44E977S), ELENA MARIA LAMACCHIA (LMCLMR95H70D086P), ROBERTA LAURENZANO (LRNRRT93R63A489M), FRANCESCA MARIA LIBRI (LBRFNC94R47H224N), GIUSY MAFFIA (MFFGSY95A69A717L), ALICE MAGGETTO (MGGLCA94A54G693C), CLAUDIA MAGGIPINTO (MGGCLD80D43A662H), FEDERICO MAINI (MNAFRC95L09H612W), MANUEL MANCUSO (MNCMNL95S17C342X), ANDREA MANISCALCO (MNSNDR94E08B898Z), ELENA MANNA (MNNLNE96B63A859P), EMILIO MARINO (MRNMLE90R13F912O), GIUSY MARMO (MRMGSY95P50L628V), OTTAVIA MARTINO (MRTTTV95C68A773I), VALERIA MASTRANTONIO (MSTVLR96C54H501C), SARA MASTROGIOVANNI (MSTSRA96E42H703W), FRANCESCO, DONATO, ADELIO MASTROGIULIO (MSTFNC95A31G712G), ROSSELLA MENCHINI (MNCRSL94S63G628M), DIEGO MESORACA (MSRDGI94S19D122J), GIOVANNI METTE (MTTGNN95A18I452I), RENATO MIRAGLIA (MRGRNT95L03F839J), CRISTIANA MONOPOLI (MNPCST95H62H501L), ENRICO MORBINI (MRBNRC93C16B157W), CAMILLA FRANCESCA MURONI (MRNCLL95C69I452B), NICOLA MUZI (MZUNCL94E19D653S), NOEMI NAPOLI (NPLNMO95R64L063C), LUCIANO NAPOLITANO (NPLLCN96A31A944D), GIULIO NASELLI (NSLGLI96C29G273K), VINCENZO NAVOBI PORRELLO (NVBVCN95M07E573Q), DARIO PANTUSA (PNTDRA95S02Z129C), STEFANIA CLAUDIA PARISI (PRSSFN96A49C351N), CHIARA PARLATO (PRLCHR94B42I480Q), LUCIANA PERRELLA (PRRLCN88C61H703W), ANTONIO PESCE (PSCNTN95H30H501D), FRANCESCO PIANCATELLI (PNCFNC95E10D653L), CHIARA PITTARELLO (PTTCHR95T52G693D), VALERIA PITTIGLIO (PTTVLR95A58C0340), CHIARA POLO (PLOCHR93C42A703T), DOMENICO PUNZO (PNZDNC95P14H892N), GIULIO RAGUSA (RGSGLI95H29A841D), SIMONE RANDAZZO (RNDSMN94E14M088F), MICHELE RAVASI (RVSMHL94E23D869R), VALENTINA RAVAZZANI (RVZVNT94E45L219T), MATTIA RIOCCI (RCCMTT95A13A345P), ROSARIA RIZZELLO (RZZRSR95T52D883H), GIANNI ROSTELLATO (RSTGNN95B08G693F), ANDREA RUGGIERO (RGGNDR93L26D969G), ELENA DORA RUGGIERO (RGGLDR94L41D704W), LORENZO SABBATINO (SBBLNZ95D15Z129I), FRANCESCA SCALIA (SCLFNC92L70D612A), EMANUEL SCOTTO DI LUZIO (SCTMNL95R15F839L), ANIELLO SOTTOLANO (STTNLL94A10L628S), LUIGI SVALUTO FERRO (SVLLGU96A26C342Q), UMBERTO TARTARO

AVV. MARCO TORTORELLA

Patrocinante in Cassazione

Via D. Chelini, 5 00197 - Roma

Tel 06.8086438 – fax 06.8083885

PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

(TRTMRT95E09G273J), GIUSEPPE TATEO (TTAGPP93T21G337B), MARIANA VAIRO (VRAMRN94B57Z129A), CHIARA CARMEN VALENTI (VLNCRC95P48B428G), GIADA VANDINI (VNDGDI93R71F257S), VALERIA VENTIMIGLIA (VNTVLR94P55G273U), CHIARA ZANI (ZNACHR95T58B157E), MARIA ZARANTONELLO (ZRNMR95M43D442A).

2.1 Indicazione delle Amministrazioni resistenti: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, Università degli studi di Bari, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Cagliari, Università degli studi di Catania, Università degli studi di Catanzaro "Magna Graecia", Università degli studi di Chieti - "G. D'Annunzio", Università degli studi di del Molise, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Foggia, Università degli studi di Genova, Università degli studi di L'Aquila, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli studi di Milano Cattolica "S. Cuore", Università degli studi di Milano "Vita e Salute S.Raffaele", Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Napoli Seconda Università, Università degli studi di Padova, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Perugia, Università degli studi di Pisa, Università degli studi di Politecnica delle Marche, Università degli studi di Roma "La Sapienza" Policlinico, Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi di Roma - Campus Bio-Medico, Università degli studi di Salerno, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Siena, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Torino "L. Gonzaga", Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Udine, Università degli studi di Varese "Insubria", Università degli studi di Vercelli "Avogadro", Università degli studi di Verona, ciascuna in persona del rispettivo Rettore pro tempore.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- A) del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2014/2015, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi;
- B) della graduatoria unica pubblicata in data 12 MAGGIO 2014 ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, di

AVV. MARCO TORTORELLA

Patrocinante in Cassazione

Via D. Chelini, 5 00197 - Roma

Tel 06.8086438 – fax 06.8083885

PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 – “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;

- C) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2014/2015, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo *de quo*, C.U.N.);
- D) del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a.2014/2015”), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- E) del decreto Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015”), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- F) del decreto ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 – “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- G) dell’Avviso 13 gennaio 2014, protocollo n.562 “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale , a.a.2014-2015,” nonché, ove occorra, di tutti i

AVV. MARCO TORTORELLA

Patrocinante in Cassazione

Via D. Chelini, 5 00197 - Roma

Tel 06.8086438 – fax 06.8083885

PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;

- H) del decreto ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 2 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196, è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 novembre 2013, n.986 e in particolare l'articolo 2 con cui si disciplinano le modalità per l'ammissione in sovrannumero negli anni accademici 2013-14 e 2014-15, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- K) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 gennaio 2014, n. 22 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'a.a. 2014-2015, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria e degli atti della predetta commissione e del MIUR con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- M) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- N) della proposta definita nella riunione del 17 gennaio 2014 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di accesso per l'a.a. 2014-2015 ai corsi ad accesso programmato con i

AVV. MARCO TORTORELLA

Patrocinante in Cassazione

Via D. Chelini, 5 00197 - Roma

Tel 06.8086438 – fax 06.8083885

PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

rappresentanti del MIUR, dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, la Conferenza permanente delle facoltà e delle scuole di Medicina e Chirurgia, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, la Conferenza delle Università italiane di Architettura, la Conferenza per l'ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Università italiane, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- O) D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, "Decreto autovalutazione, Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- P) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- Q) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- R) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- S) del numero dei posti indicati quali disponibili sia a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, sia a livello di offerta formativa deliberata da ciascun Ateneo, anche per quel che riguarda i posti relativi al potenziale formativo riservato ai cittadini stranieri deliberati dagli stessi Atenei, nonché della relativa ripartizione tra le Università;

AVV. MARCO TORTORELLA

Patrocinante in Cassazione

Via D. Chelini, 5 00197 - Roma

Tel 06.8086438 – fax 06.8083885

PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

- T) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- U) del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 "*Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento*", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- V) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.

4 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento

1. Secondo gli artt. 1 e 4 della legge 264/99 è attribuita la competenza a ciascuna università per l'ammissione degli studenti a un determinato corso di laurea ad accesso programmato, rimettendo ad ogni singolo ateneo la complessa procedura dell'ammissione ai corsi universitari.

La previsione di una graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi universitari in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria si pone in aperto contrasto con la predetta disciplina normativa, atteso che le prove sono identiche e predisposte a livello centrale ed, essendo la graduatoria unica a livello nazionale, gli atenei non hanno alcuna competenza in merito, né alla formazione della suddetta graduatoria, né all'ammissione dei singoli studenti.

AVV. MARCO TORTORELLA
Patrocinante in Cassazione
Via D. Chelini, 5 00197 - Roma
Tel 06.8086438 – fax 06.8083885
PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

2. Il contrasto risulta evidente anche in considerazione dell'aperta violazione dell'obbligo della preiscrizione presso una determinata università, come condizione di ammissione alla prova a quiz, non essendo possibile conoscere in anticipo l'università presso la quale lo studente collocatosi utilmente in graduatoria potrà iscriversi.

II. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

Risultando la materia de quo coperta da riserva di legge, secondo quanto disposto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, una modifica così sostanziale relativa alla programmazione degli accessi ai corsi universitari avrebbe dovuto essere prevista da una norma di tale rango e non disciplinata da meri atti amministrativi. Diversamente opinando, la Legge 264/99, da un lato, violerebbe le norme costituzionali sopra richiamate, prevedendo una delega “in bianco” su materia coperta da riserva di legge, dall'altro lato, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia universitaria, sancito dall'art. 9, 4 comma, L. 9.5.1989 n.168, che, comunque, appare disatteso dai provvedimenti ministeriali emanati.

III. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

Il nuovo sistema adottato o, sottrae - di fatto - allo studente tale scelta, rimettendola a fattori non direttamente imputabili ad esso od all'esito della prova svolta, non solo relativamente alla sede universitaria, ma

AVV. MARCO TORTORELLA
Patrocinante in Cassazione
Via D. Chelini, 5 00197 - Roma
Tel 06.8086438 – fax 06.8083885
PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

anche in riferimento al corso di laurea da frequentare.

In tale quadro, va da sé che per ragioni (limitazioni) economiche non tutti gli studenti hanno potuto optare per l'indicazione del numero massimo di sedi (tutto il territorio nazionale) e, quindi, a non tutti gli studenti è stato possibile garantire pari opportunità di accesso al corso di laurea de quo, in quanto non tutti i candidati hanno partecipato per il medesimo numero di posti, sebbene la procedura concorsuale sia stata la stessa.

IV. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

In molti casi è accaduto che le singole Università abbiano pubblicato i loro bandi oltre la data del 7 febbraio 2014.

Inoltre, l'unicità del concorso – così come configurato dal Ministero – mal si concilia con una molteplicità di bandi, peraltro, emanati in tempi diversi e, talvolta, con contenuti non omogenei e contraddittori tra loro.

Senza dire che il complesso sistema adottato dal Ministero è stato tale da non garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza che sono alla base dell'attività dell'amministrazione.

V. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Violazione del principio di pubblicità e

AVV. MARCO TORTORELLA
Patrocinante in Cassazione
Via D. Chelini, 5 00197 - Roma
Tel 06.8086438 – fax 06.8083885
PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

trasparenza..

L'anticipazione all'8 aprile 2014 dei test per l'accesso al corso di laurea de quo abbia comportato una evidente disparità di trattamento tra quanti erano impegnati in quel periodo nella preparazione e nello svolgimento dell'esame di maturità e quanti, essendosi già maturati negli anni precedenti, hanno potuto impegnarsi esclusivamente nella preparazione della prova di accesso.

VI. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento.

Non sono stati emanati tutti i provvedimenti previsti L'Articolo 2 (Programmazione e informazione) del citato Regolamento di cui al D.M. 245/97.

VII. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 - Violazione della rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie (Tavolo tecnico istituito ai fini della programmazione, Accordo Stato-Regioni) - Eccesso di potere - illogicità e contraddittorietà - Violazione del giusto procedimento.

Non è stato dato documentato conto della analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte degli atenei sulle potenzialità delle sedi universitarie, ed, inoltre, è emerso che le Università resistenti hanno formulato un'offerta formativa inferiore alle capacità delle proprie strutture.

VIII. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della

AVV. MARCO TORTORELLA
Patrocinante in Cassazione
Via D. Chelini, 5 00197 - Roma
Tel 06.8086438 – fax 06.8083885
PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n. 168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - T.A.R. del Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 2788/09 - Segnalazione, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria).

Il Ministero ha determinato il numero complessivo dei posti a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei, non solo in base alle capacità ricettive di ogni singolo ateneo, ma anche sulla base della rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015, che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale.

Tuttavia, la determinazione è avvenuta nonostante che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non avessero ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute.

IX. Incostituzionalità - Violazione di legge (artt. 3, 33 e 34 Cost.; art. 9, comma 4°, L. n. 341/1990; art. 9, 4 comma, L. 9.5.1989 n.168; DPR n. 25 del 27 gennaio 1998; artt. 6 e 11, D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (in G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000); Legge 31 ottobre 1988, n. 471 (in Gazz. Uff., 8 novembre, n. 262); legge 24 luglio 1985, n. 409; decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 386 - Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi - contraddittorietà - illogicità.

Nel momento in cui il Ministro ha stabilito le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, sia in

AVV. MARCO TORTORELLA
Patrocinante in Cassazione
Via D. Chelini, 5 00197 - Roma
Tel 06.8086438 – fax 06.8083885
PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

ordine ai contenuti dei test che gli studenti avrebbero dovuto affrontare, sia relativamente ai criteri di valutazione degli stessi, predeterminando, altresì, i punteggi da assegnare e la mancata incidenza del voto di diploma di maturità nel computo totale, ha agito al di fuori della delega riconosciuta dalla normativa ed ha leso l'autonomia universitaria sopra richiamata.

Inoltre, l'istituzione delle prove di ammissione non sono state precedute da adeguate attività di informazione degli studenti, sia in riferimento ai contenuti delle stesse, sia in relazione alla mancata indicazione dei testi sui quali basare una sia pur minima preparazione.

A ciò si aggiunga che non tutte le domande contenute nelle prove selettive hanno avuto come scopo quello di vagliare l'attitudine del candidato ad affrontare il corso di studi in oggetto.

Del resto, la inadeguatezza delle prove selettive alla scelta dei candidati è testimoniata anche dal fatto che i quiz sono stati i medesimi (essendo unica la prova) sia per il corso di laurea in medicina e chirurgia, sia per quello in odontoiatria, il che appare in contrasto, da un lato, con la diversità dei due corsi, dall'altro, con le previsioni normative, comunitarie e nazionali, che sanciscono l'autonomia e la separazioni dei due percorsi di formazione.

X. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. - Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Anche quest'anno si sono verificate situazioni che hanno comportato la violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni a studenti di altre sedi (tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale), essendosi dimostrato il sistema previsto, in particolare, dall'art. 9 del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003, non in grado di assicurare quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

In molti Atenei, da un lato, i plichi contenenti gli elaborati dei candidati sono stati consegnati aperti, dall'altro lato, la Commissione non ha controllato il rispetto del **principio dell'anonimato e della imparzialità nella conduzione della procedura selettiva**, nonché delle modalità previste dal Decreto Ministeriale. A ciò si

AVV. MARCO TORTORELLA
Patrocinante in Cassazione
Via D. Chelini, 5 00197 - Roma
Tel 06.8086438 – fax 06.8083885
PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

aggiunga, inoltre, che nessun controllo capillare sul possesso dei telefonini cellulari è stato compiuto, né erano presenti strumenti in grado di rilevarne la presenza come normalmente avviene durante le procedure concorsuali.

XI. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno accademico 2013/2014.” - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento. - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. - Eccesso di potere per carenza di par condicio e trasparenza.

Il criterio di individuazione della risposta corretta, utilizzato per la selezione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo.

Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile.

In particolare, così come formulata la prova, i quesiti hanno potuto avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre.

Alcune delle domande oggetto della selezione sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia.

Questa circostanza ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o dubbia.

Infatti tra le sessanta domande, redatte dal Cambridge Assessment (l'organizzazione no-profit che si occupa di realizzare i test di ammissione per i corsi biomedici in lingua inglese e che dal 2013, dopo l'accordo con il Miur, provvede anche alla compilazione di quelli per gli atenei italiani), vi sono alcune domande «ambigue»: come la

AVV. MARCO TORTORELLA
Patrocinante in Cassazione
Via D. Chelini, 5 00197 - Roma
Tel 06.8086438 – fax 06.8083885
PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

numero 32 sulla molecola prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce, per la quale la risposta corretta individuata dal ministero – la A – non è l'unica; o le domande n.36, che inerisce un argomento non indicato dal MIUR e la domanda n. 25 (argomenti di diritto costituzionale, anch'esso non previsto dal MIUR); nonché la domanda n. 24, che conteneva un cognome scritto in modo errato.

Va da sé che tutti coloro che non hanno risposto alla domanda dovrebbero vedersi attribuito il punteggio di 1,50 punti, mentre tutti coloro che hanno risposto in maniera errata dovrebbero avere un punteggio pari a 1,90 (di cui 0,40 per la decurtazione patita ed 1,50 per la risposta corretta).

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti, oltre quello sopra indicato, abbiano indotto in confusione i partecipanti alla prova, con conseguente illegittimità della selezione.

XII. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento.

IL meccanismo di iscrizione concepito dal ministero con i nuovi test su scala nazionale è abbastanza complesso: dopo la pubblicazione dei risultati, a un candidato si presentano diverse opzioni. Può risultare assegnato se risulta vincitore nella prima sede da lui indicata (e quindi ha l'obbligo di iscriversi immediatamente, entro quattro giorni). Può risultare prenotato se risulta vincitore in una delle altre sedi da lui indicate. Oppure rimanere “in attesa” se è fuori dai posti a disposizione. Le graduatorie scorrono ogni settimana, sulla base di immatricolazioni e rinunce. Ma tanti studenti preferiscono aspettare, nella speranza di risalire e guadagnare l'accesso alla sede preferita: nella seconda settimana di giugno, ad esempio, ci sono stati solo 40 assegnati e 2.350 prenotati (!)

XIII. Violazione artt. 3, 24, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione Legge. n. 264 del 2 agosto 1999 – Violazione e falsa applicazione Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. - Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio.

AVV. MARCO TORTORELLA

Patrocinante in Cassazione

Via D. Chelini, 5 00197 - Roma

Tel 06.8086438 – fax 06.8083885

PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

L'improvvida modifica dei criteri selezione, con la previsione di una prova unica per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei criteri di scelta delle risposte, introdotta, da qualche anno a questa parte, dal Ministero, prima, e solo in seconda battuta dall'ateneo, nonché gli eventi verificatisi in ordine alla corretta individuazione delle risposte esatte, rendono ancor più rilevante conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande e delle correlate risposte corrette e tra queste di quelle che avrebbero dovuto essere selezionate dal candidato per ottenere il punteggio massimo.

Non vi è dubbio, infatti, che la Commissione a ciò delegata e la *Cambridge Assessment* (?) debbano dare documentato conto delle scelte operate, la cui legittimità si contesta sin d'ora, stante la loro irrazionalità e non trasparenza.

Non solo. L'amministrazione deve chiarire in che modo le due entità abbiano partecipato e contribuito alla formulazione dei predetti quesiti.

Più precisamente, si dovrà prendere visione di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata, al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti erano dubbi e/o ambigui incomprensibili, ovvero privi di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Non solo. La mancanza di trasparenza sul punto ha determinato anche un evidente profilo di illegittimità della procedura, atteso che, fermo restando quanto precedentemente già dedotto in merito all'illegittimità del

AVV. MARCO TORTORELLA
Patrocinante in Cassazione
Via D. Chelini, 5 00197 - Roma
Tel 06.8086438 – fax 06.8083885
PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

provvedimento del Ministero sul punto, non vi è dubbio alcuno che, in ogni caso, i predetti oscuri criteri adottati dalla Commissione per operare la scelta sulle risposte, avrebbero dovuto essere messi a conoscenza dei candidati per permettere loro, quantomeno, di affrontare la prova secondo i medesimi parametri.

XIV. Violazione dell'art. 2 del protocollo addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4.11.1950, rat. Con L.4.8.1955 n. 848 – Violazione dell'art. F, n.2 della L. 3.11.1992 n. 454 di ratifica del trattato di Maastricht – Incostituzionalità della legge n. 264, del 2 agosto 1999.

Secondo l'art. 2 del protocollo addizionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata in Roma il 4.11.1950, *“il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno”*.

Poiché, tra l'altro, l'impegno assunto dall'Italia è stato riaffermato dall'art. F, n.2 della L. 3.11.1992 n. 454 di ratifica del trattato di Maastricht, ne consegue che tale diritto costituisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo e, come tale, non può essere limitato o negato a nessuno, né da norme primarie, né secondarie.

Del resto, la stessa Carta Costituzionale garantisce e riconosce come inviolabile il diritto all'istruzione, sicché qualsiasi norma che tenda a limitarlo si pone in aperto contrasto con gli art. 2, 10 e 97 della Cost.

5 Indicazione dei controinteressati:

tutti i soggetti inseriti in graduatoria candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentale presso le Università indicate nel ricorso.

6 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n.

AVV. MARCO TORTORELLA

Patrocinante in Cassazione

Via D. Chelini, 5 00197 - Roma

Tel 06.8086438 – fax 06.8083885

PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org

10629/**2014**) nella sottosezione “*Ricerca ricorso*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*”

7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 5317/2014

8 Testo integrale del ricorso

9 Elenco nominativo dei controinteressati